



LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N° 190 - LEGGE DI STABILITÀ 2015.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

La **Legge 23 dicembre 2014 n. 190**, con la finalità di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale, introduce, con il comma 609, rilevanti integrazioni all'art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, già contenente l'obbligo per le Regioni di individuare o designare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Con la Legge di Stabilità 2015 **l'adesione degli enti locali agli enti di governo degli ATO diventa obbligatoria** e deve essere perfezionata, secondo le forme stabilite dalla rispettiva Regione, **entro il 1° marzo 2015** o, qualora la Regione non abbia ancora adempiuto agli obblighi stabiliti dal comma 1 del medesimo art. 3-bis, **entro 60 giorni dall'individuazione o designazione dell'ente di governo d'ambito**. Trascorsi tali termini, il Presidente della Regione esercita, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, i **poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti**.

La norma lascia fermo quanto stabilito dall'art. 1 comma 90 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Legge Delrio). Tale norma prevede che, qualora le funzioni di organizzazione di servizi a rilevanza economica di competenza comunale o provinciale siano state attribuite ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, lo Stato o le Regioni, in base alle materie di propria competenza, dispongano la **soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione di dette funzioni alle province** come disciplinate dalla stessa Legge Delrio. In pratica, qualora in riferimento a specifici servizi di rilevanza economica siano stati delimitati ambiti o bacini di rilevanza provinciale o sub-provinciale e le funzioni di organizzazione dei servizi in tali ambiti o bacini siano state attribuite a enti o agenzie (es.: consorzi, società in house, ecc.), questi ultimi soggetti sarebbero dovuti essere oggetto di soppressione con contestuale attribuzione delle funzioni alle province entro il termine del 31 dicembre 2014 (secondo quanto concordato da Stato e Autonomie Locali nell'accordo sancito l'11 settembre 2014 in Conferenza Unificata).

Lo stesso comma 609, lett. a), della Legge di Stabilità 2015 interviene a rafforzare il ruolo degli enti di governo d'ambito stabilendo che le deliberazioni di tali soggetti sono regolarmente assunte **senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte degli enti locali** che li compongono. Specificando che spetta agli enti di governo la predisposizione della relazione prescritta dall'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, si ribadisce, inoltre, che la **funzione di affidamento** dei servizi deve essere esercitata nel contesto di tali enti. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali, vengono, inoltre, fornite delle precisazioni in merito ai contenuti di detta relazione che deve includere un **piano economico-finanziario** che illustri la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. In caso di affidamento in house, inoltre, la relazione deve contenere indicazioni in merito all'assetto economico-patrimoniale della società, al capitale investito e all'ammontare dell'indebitamento, aggiornando tali dati con cadenza triennale. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, oppure, ancora, da una società di revisione.



Le integrazioni al D.L. 138/2011, art. 3-bis, comma 1-bis, si completano con l'inserimento dell'obbligo per gli enti locali che affidano servizi pubblici locali a società in house di accantonare, nel primo bilancio utile e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al **capitale proprio previsto per ciascun triennio**. In caso di affidamento da parte di enti di governo rappresentanti più enti locali, l'accantonamento del singolo ente, deve essere disposto pro quota. È inserito, infine, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

La lettera b) del comma 609 introduce ex novo il comma 2-bis all'interno del medesimo art. 3-bis di cui sopra, contenente una norma atta a **favorire le aggregazioni tra soggetti gestori**, sancendo il mantenimento della concessione in essere nel caso in cui le operazioni societarie (incluse fusioni o acquisizioni) siano effettuate con **procedure trasparenti e mantenendo i criteri qualitativi** stabiliti inizialmente. Spetta all'ente affidante accertare la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere, previa verifica dell'Autorità di regolazione competente, se istituita.

Le norme per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti territoriali contenute nella Legge di Stabilità 2015 (commi 611 e ss.) interessano anche il settore dei servizi pubblici locali. Il **processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie** possedute direttamente o indirettamente deve essere avviato, **a decorrere dal primo gennaio 2015**, in modo da conseguire la riduzione delle stesse **entro il 31 dicembre** dello stesso anno. Gli organi di vertice delle amministrazioni interessate (es.: presidenti delle regioni o delle province, sindaci, ecc.) devono definire e approvare **entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione**, indicando modalità e tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. I criteri da seguire, indicati dal comma 611 della L. 190/2014, prevedono anche l'**aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica**. I risultati conseguiti devono essere illustrati in una apposita **relazione da predisporre, pubblicare sul proprio sito web e trasmettere alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016**. Per quanto riguarda la gestione delle problematiche legate al personale in servizio presso le società oggetto del piano di razionalizzazione, si applicano le norme di cui all'art. 1 commi da 563 a 568-ter della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

In materia di **servizio idrico integrato**, la L. 190/2014 modifica l'art. 149-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, eliminando il requisito di partecipazione esclusiva e diretta da parte degli enti locali dell'ATO al soggetto affidatario in house del servizio. Con tale modifica, viene precisato che l'eventuale gestore in house, fermo restando il rispetto dei requisiti europei per tale modalità di affidamento, deve essere una società **interamente pubblica comunque partecipata dagli enti locali** ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. Ne consegue che possono detenere quote di tali società anche altri soggetti, purché pubblici.